

Convenuto: Regno dei Paesi Bassi

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Gerechtshof Amsterdam (Nederland) il 26 luglio 2010 —
National Grid Indus BV/Inspecteur van de Belastingdienst
Rijnmond/kantoor Rotterdam**

(Causa C-371/10)

(2010/C 328/19)

Lingua processuale: olandese

Conclusioni della ricorrente

1) Dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, in quanto l'amministrazione aggiudicatrice, nell'ambito dell'attribuzione di un appalto pubblico per la fornitura e la manutenzione di macchine automatiche per il caffè, pubblicato con il n. 2008/S 158-213630,

— In violazione dell'art. 23, n. 6 e 8 della direttiva 2004/18/CE ⁽¹⁾ ha prescritto nelle specifiche tecniche il marchio Max Havelaar e quello EKO, in ogni caso marchi di controllo analoghi o basati sui medesimi presupposti;

— in violazione dell'art. 48, nn. 1 e 2, dell'art. 44, n. 2 e, in ogni caso, dell'art. 2, della succitata direttiva, per la verifica della capacità delle imprese ha adottato criteri e mezzi probatori relativi ad una politica di acquisti sostenibili e ad un comportamento socialmente responsabile;

— in violazione dell'art. 53, n. 1, della succitata direttiva, nel formulare i criteri di aggiudicazione ha operato un richiamo ai marchi di controllo Max Havelaar e a quello EKO, in ogni caso a marchi di controllo basati sui medesimi presupposti,

è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dei menzionati articoli della direttiva 2004/18/CE.

2) Condannare Regno dei Paesi Bassi alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che i Paesi Bassi, nell'ambito del bando di gara indetto dalla Provincia per la fornitura e la manutenzione di macchine automatiche per il caffè sia venuto meno agli obblighi ad essi incombenti in forza del diritto dell'Unione relativo agli appalti pubblici, e segnatamente della direttiva 2004/18/CE. Le violazioni constatate riguardano, relativamente alle specifiche tecniche, l'art. 23, nn. 6 e 8; relativamente alla verifica della capacità delle imprese gli artt. 48, nn. 1 e 2, 44, n. 2 e, in ogni caso, l'art. 2, e relativamente ai i criteri di aggiudicazione l'art. 53, n. 1, della direttiva in parola.

⁽¹⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).

Giudice del rinvio

Gerechtshof Amsterdam

Parti

Ricorrente: National Grid Indus BV

Resistente: Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam

Questioni pregiudiziali

1) Se, nel caso in cui uno Stato membro imponga ad una società costituita secondo il diritto di tale Stato membro, che da esso trasferisce la propria sede effettiva in un altro Stato membro, una tassa di liquidazione finale per il trasferimento della sede, detta società, allo stato attuale del diritto comunitario, possa invocare l'art. 43 CE (attualmente divenuto art. 49 TFUE) nei confronti di questo Stato membro.

2) In caso di soluzione affermativa della prima questione: se un'imposta di liquidazione finale, come quella in esame, che include nell'imposizione le plusvalenze degli elementi patrimoniali della società trasferiti dallo Stato membro di provenienza a quello ospite, come valutati al momento del trasferimento della sede, senza rinvio e senza la possibilità di prendere in considerazione perdite successive, sia contraria all'art. 43 CE (attualmente divenuto art. 49 TFUE), nel senso che siffatta imposta di liquidazione finale non può essere giustificata dalla necessità di ripartizione delle facoltà impositive tra gli Stati membri.

3) Se la soluzione della questione che precede dipenda anche dalla circostanza che l'imposta di liquidazione finale considerata riguarda un utile (valutario) intervenuto nella circoscrizione fiscale olandese, mentre detto utile non può essere evidenziato nello Stato ospite ai sensi del regime tributario ivi vigente.